



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.Iva 00322750902

VERBALE DELL'ADUNANZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 2 del 31 marzo 2017

Oggetto: Risoluzione per fatto, colpa e a danno dell'esecutore del contratto d'appalto, e dell'atto aggiuntivo concluso dal RUP in data 11/08/2016, avente ad oggetto la realizzazione della Piattaforma Tecnologica Europea P.T.E., Centro Multifunzionale a servizio del distretto nautico nord est Sardegna – 1° lotto funzionale, stipulato in data 16/09/2014 con il R.T.I. costituito dal GRUPPO GE.DI. S.R.L. (mandataria) e dall'Impresa CIAB soc. coop. Idrici e affini (mandante); assunzione provvedimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 138 e 139 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) in combinato disposto con il 1° comma dell'art. 216 del d.lgs. 50 del 2016.

Agosto

L'anno Duemiladiciassette addì 31, del mese di marzo, alle ore 12:15, presso la sede sociale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in seguito ad apposita e regolare convocazione prot. n. 1176/2017 del 24 marzo 2017, regolarmente notiziata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del CIPNES – Gallura.

Sono presenti ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. 10/2008:

- **Gattu Mario Enzo (Presidente)**, quale delegato degli imprenditori designato dalla ex Provincia Olbia-Tempio con decreto n. 08 del 23/07/2015;
- **Raspitzu Giovanni Maria**, quale rappresentante del Sindaco del Comune di Monti in virtù di delega sindacale n. 14 del 09/07/2010;
- **Fideli Livio Salvatore**, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia in forza del decreto n. 38 del 09/08/2016;
- **Fundoni Quirico**, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò in forza di atto n. 7053 del 24/09/2015, prot. CIPNES n. 4035/2015;
- **Marcetti Paolo**, rappresentante della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio in forza di decreto dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 02/08/2016;

Componenti presenti n. 5

Componenti assenti n. 0



Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal **Dott. Antonio Libero Sanciu** (Presidente), dal **Dott. Gian Lodovico Giulio Careddu** (componente effettivo) e dalla **Dott.ssa Lidia Sanna** (membro effettivo).

Assiste il Direttore Generale del C.I.P.N.E.S. - Gallura, **Dott. Aldo Carta**;

Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento totalitario dei componenti ex lege legittimati, assume la Presidenza nella sua qualità di Presidente del CIPNES Gallura il **sig. Mario Enzo Gattu**, il quale invita l'Ing. **Antonio F. Catgiu** nella sua veste di R.U.P. ad illustrare la vicenda contrattuale in oggetto regolarmente iscritta all'ordine del giorno.

L'ing. Antonio F. Catgiu relaziona dettagliatamente quanto segue ricapitolando l'intera vicenda contrattuale così come già rappresentato nella proposta di risoluzione dell'appalto in oggetto formalizzata con atto del 01/03/2017:

A) EVOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

- che con atto del Responsabile del Procedimento in data 28 luglio 2014 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'appalto in oggetto l'A.T.I. costituita dal GRUPPO GE.DI. S.R.L. (capogruppo) con sede legale in via Monte Rosa, 8 – 70022 – Altamura - C.F. e P.I. 06605680724 e dall'impresa CIAB soc. coop. Idrici e affini (mandante) con sede legale in Via della Cooperazione, 16 – 40129 – Bologna – CF. e PI. 00311390371, la quale ha offerto in sede di aggiudicazione un ribasso percentuale sui lavori e sul corrispettivo per la progettazione esecutiva del 10,59% e del termine di ultimazione dei lavori pari al 20% rispetto a quanto stimato nel progetto contratto oggetto di gara pubblica;
- che in data 16 settembre 2014 è stato stipulato il conseguente contratto d'appalto dei lavori con il suddetto R.T.I.;
- che in data 09 aprile 2015 è stata disposta la consegna dei lavori relativi allo stralcio "A" - parco tecnologico incubatore di impresa al R.T.I. affidatario dell'appalto;
- che l'esecuzione dell'appalto d'opera in questione è assoggettata *ratione temporis* alla disciplina codicistica di cui al D.lgs. n.163/06 siccome stabilito dall'art. 216 D.lgs. n. 50/2016 nonché alla correlata attuativa disciplina contrattuale e relativi allegati tecnici e prestazionali specificamente e debitamente stipulata con l'appaltatore anzidetto;
- che con atto del 05/08/2015 si è disposta, ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 69/2013 introdotto dalla Legge di conversione n. 98/2013, l'erogazione dell'anticipazione del prezzo contrattuale per un importo di euro 1.161.710,42;
- che con specifica attività di vigilanza della D.L. e del R.U.P. si è riscontrata significativa negligenza nella produzione del cantiere di cui alle note (prot. 2188 del 19/05/2015, prot. 3529 del 07/08/2015, prot. 3747 del 07/09/2015, prot. 4309 del 12/10/2015, prot. 219 del 22/01/2016, prot. 1912 del 28/04/2016, prot. 2162 del 13/05/2016, prot. 2354 del 25/05/2016);
- che con provvedimento n. 2 del 13 aprile 2016 l'Assemblea Generale del CIPNES nei limiti normativamente consentiti ha motivatamente deliberato la parziale revisione in corso d'opera delle lavorazioni appaltate di cui alla progettazione generale e definitiva oggetto dell' appalto avuto specifico riguardo alla tipologia costruttiva della copertura e dell'involucro esterno relativi all'intervento infrastrutturale di che trattasi allo scopo di conseguire importanti economie di esecuzione da impiegarsi per la razionalizzazione funzionale del progetto infrastrutturale originariamente assentito con verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 24/06/2013;
- che con delibera dell'Assemblea Generale del CIPNES n. 10 del 09.08.2016 avente ad oggetto "Rimodulazione

Mario Enzo Gattu



ACG

strutturale e funzionale PTE-SARDINIA ENTERPRISE - INSULA in accordo con la programmazione regionale", è stato approvato lo schema contrattuale aggiuntivo alla disciplina convenzionale di appalto stipulata in data 16/09/2014, relativo sia alla temporanea sospensione dei lavori inerenti il 1° lotto funzionale - stralcio "A" che alla regolazione della successiva programmata attività di revisione del progetto-contratto e relativa tempistica esecutiva;

- che con consequenziale atto convenzionale aggiuntivo del contratto d'appalto ritualmente stipulato dall'appaltatore agli effetti del comma 13 dell'art. 11 del codice di cui al d.lgs. 163/2006 in data 11 agosto 2016 si è consensualmente e liberamente disciplinata la progettazione e l'attuazione di tale variante contrattuale in corso d'opera implicante legittimamente la diminuzione di talune lavorazioni (sostituzione riduttiva della struttura di copertura) ricomprese nel progetto contratto d'appalto originario nonché la conseguente legittima e temporanea sospensione totale dei lavori in piena adesione e conformità alla deliberazione programmatoria n. 10 dell'Assemblea Generale del CIPNES senza alcuna riserva da parte dell'appaltatore;

- che in data 11 agosto 2016 è stato altresì concordemente predisposto in contraddittorio con l'appaltatore lo stato di consistenza analitico dei lavori fino a tale data eseguiti con scarsa produzione rispetto al cronoprogramma prestabilito e si sono altresì constatati gli apprestamenti, attrezzature, utensilerie e materiali presenti in cantiere assolutamente sproporzionati in difetto rispetto al livello di produzione contrattualmente stabilita;


- che il predetto concordamento dello stato di consistenza del cantiere risultante *illo tempore* pressoché inoperativo e dell'area interessata dai lavori appaltati nella detenzione dell'appaltatore e i relativi elaborati sono stati sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcuna;

- che in data 08.09.2016 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 2 relativo allo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 11.08.2016 anch'esso sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

- che in detto contesto transattivo alla luce di quanto previsto dall'art. 239 del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/06) la committenza e l'appaltatore hanno altresì specificamente convenuto di formalizzare la totale legittima sospensione temporanea dei lavori oltre che concordemente ristabilito la opportuna stringente tempistica di esecuzione dell'appalto siccome programmato con delibera dell'Assemblea Generale n. 10 del 09/08/2016, in tal modo recuperando il ritardo oggettivamente riscontrato nella produzione del cantiere; che per tale ragione la stazione appaltante a fronte della pregressa scarsa produzione del cantiere ha concesso di prorogare il periodo normativamente stabilito per il recupero dell'anticipazione del prezzo già corrisposto all'appaltatore per un ammontare di euro 1.161.710,42 ai sensi dell'art. 26 ter, 1° comma, L. 98/2013;

- che lo Studio Plicchi s.r.l., quale capogruppo dell'RTP incaricato della progettazione definitiva, con nota in data 09.11.2016 prot. 4697, facendo seguito all'avvenuta approvazione degli elaborati di livello architettonico della concordata variante contrattuale nel corso della conferenza di servizi decisoria tenutasi del 29/07/2016, ha depositato gli elaborati progettuali di livello definitivo relativi alla convenuta variante in corso d'opera in argomento 1° lotto funzionale – stralcio "A";

- che con atto del Dirigente del settore progettazione e direzione dei lavori del CIPNES in data 21 novembre 2016 è stata disposta l'approvazione della summenzionata progettazione definitiva della concordata variante contrattuale in corso



d'opera n. 1, ai sensi della parte II, Titolo II, Capo II, del DPR n. 207/2010;

- che in data 28.11.2016 è stato sottoscritto, in contraddittorio con l'appaltatore, l'atto di sottomissione, il verbale di concordamento nuovi prezzi nonché il verbale di ripresa dei lavori disponendosi l'immediato inizio della redazione degli elaborati progettuali esecutivi da parte dell'affidatario;
- che i predetti atti sono stati sottoscritti con riserva dall'appaltatore;
- che con nota in data 13.12.2016 prot. 5224 l'appaltatore ha esplicitato la motivazione del proprio dissenso in ordine al contenuto degli atti costituenti il progetto definitivo della Perizia di Variante n. 1 approvata dalla Stazione Appaltante;
- che le motivazioni esplicitate dall'esecutore con la nota sopra richiamata non erano assolutamente condivisibili segnatamente alla luce di quanto consensualmente e senza riserve convenuto con l'appaltatore con il sopra richiamato atto convenzionale aggiuntivo del contratto d'appalto ritualmente stipulato *inter partes* ex comma 13 dell'art. 11 del codice in data 11 agosto 2016 avvalendosi delle facoltà transattive contemplate dal 1° comma dell'art. 239 del Codice dei Contratti Pubblici;

B) PERSISTENTE INADEMPIENZA DELL'APPALTATORE DELL'OBBLIGO DI COMPILARE PUNTUALE E REGOLARE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA CONVENUTA VARIANTE CONTRATTUALE

- che in data 19 dicembre 2016, prot. 1499 (prot. CIPNES 5298 del 19/12/2016) in esecuzione della convenuta variante contrattuale in corso d'opera è stata depositata da parte dell'appaltatore la progettazione esecutiva del progetto definitivo di variante del contratto d'appalto a seguito della debita trasmissione della progettazione definitiva predisposta e approvata dalla stazione appaltante cui deve necessariamente attenersi l'appaltatore (art.45 DPR n. 207/2010) nell'esecuzione della prestazione progettuale esecutiva ad essa contrattualmente affidata ex art. 53, c. 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici;
- che su impulso del RUP in data 23/12/2016 prot. 5428 è pervenuto al CIPNES approfondito parere da parte dello studio Plicchi s.r.l., quale responsabile della progettazione definitiva in ordine alla non conformità del progetto esecutivo di variante predisposto dall'appaltatore rispetto al progetto definitivo di variante approvato con atto del Dirigente del settore progettazione e direzione dei lavori del CIPNES in data 21 novembre 2016;
- che alla luce di quanto acclarato in linea tecnico-progettuale con il precitato approfondito parere del professionista esterno incaricato della progettazione definitiva, con nota del RUP del 24/12/2016, prot. 5429 è stata notificata all'appaltatore la mancata approvazione del progetto esecutivo della variante in corso d'opera al 1° lotto funzionale – stralcio "A", in ragione della riscontrata abnorme difformità anche in termini di analisi e computo finanziario della documentazione progettuale esecutiva in rapporto alle risultanze analitiche e alle prescrizioni progettuali emergenti dalla progettazione definitiva ritualmente approvata dalla stazione appaltante; riscontrata (significativa) difformità progettuale che costituisce oggettiva grave trasgressione all'ordine impartito ex contractu dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 169, del predetto D.P.R. n. 207 del 2010;
- che pertanto con il medesimo atto è stato, altresì, disposto l'avvio della procedura di recesso dal contratto d'appalto in oggetto ai sensi del comma 7, dell'art. 169, del D.P.R. 207/2010, precisandosi che sarebbe stato riconosciuto all'appaltatore unicamente quanto previsto dall'art. 157, del D.P.R. 207/2010 regolante l'ipotesi di accoglimento



dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori;

- che il ridetto atto del RUP del 24/12/2016 preavvisava il recesso dal contratto d'appalto agli effetti dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 163/2006 tenuto specificamente conto del fatto che l'appaltatore nella fase elaborativa della progettazione esecutiva non ha contraddetto alcunché in ordine alle successivamente (e tardivamente) eccepite incongruenze di quella definitiva validata ed approvata dall'Amministrazione siccome poteva e doveva fare ai sensi del 2° comma, dell'art. 169 del regolamento D.P.R. 207/2010;

- che con nota in data 11/01/2017, prot. 62 l'impresa appaltatrice mandataria ha manifestato la disponibilità a rinvenire una soluzione consensuale finalizzata ad una ricomposizione del rapporto contrattuale onde assicurare il completamento dell'opera appaltata;

- che, a seguito di ulteriore, opportuna e documentata interlocuzione procedimentale garantita da questa committenza con l'inoltro all'appaltatore del parere reso dal proprio progettista per sollecitarne le eventuali esaminate controdeduzioni, con nota in data 11/01/2017, prot. 68 lo STUDIO ENARCO, quale capogruppo del R.T.P. tenuto alla redazione per conto dell'appaltatore del progetto esecutivo della variante in corso d'opera disposta dalla committenza, ha presentato al CIPNES specifiche ed articolate deduzioni in merito alla motivata comunicazione di recesso sopra richiamata; tali osservazioni constano corredate da asserzioni valutative anche di carattere architettonico nella comparazione tra il progetto definitivo di variante approvato dalla committenza ed il relativo progetto esecutivo redatto dall'appaltatore al fine di contraddire il merito tecnico di quanto emergente dalla progettazione definitiva approvata ovvero allo scopo di tentare di dimostrare la asserita parziale erroneità dell'approvata progettazione definitiva e quindi la correttezza dell'attività progettuale esecutiva dell'appaltatore;

- che al fine di dare ulteriore corso ad una utile, reale e dirimente fase contraddittoria con l'appaltatore in ordine all'attività elaborativa di merito tecnico progettuale della convenuta variante in corso d'opera il RUP ha raccomandato al progettista del CIPNES di (ri)esaminare e verificare attentamente e con ulteriori approfondimenti la fondatezza o meno delle specifiche osservazioni di merito tecnico – progettuale specificamente formulate dall'appaltatore con la precitata nota prot. 68/2017 al di fuori della fisiologica pertinente sede procedimentale individuata dal 2° comma dell'art. 169 del D.P.R. n. 207/2010.

- che le consequenziali ed esaustive controdeduzioni e valutazioni tecniche ponderatamente elaborate dal progettista incaricato dalla committenza con nota in data 26.01.2017, convalidanti le risultanze contenute nel precedente motivato parere di non approvabilità del progetto esecutivo, reso dal medesimo professionista con nota in data 23/12/2016 prot. 5428, hanno corroborato e suffragato definitivamente le ragioni che hanno determinato la mancata validazione ed approvazione della documentazione progettuale esecutiva fornita dall'appaltatore, stante la riscontrata abnorme (ed ingiustificata) difformità della stessa in rapporto alle prescrizioni della progettazione definitiva e connessa analisi economico-finanziaria ritualmente approvata dalla stazione appaltante alla cui osservanza è contrattualmente tenuto l'appaltatore; che conseguentemente allo stato degli atti, e delle risultanze delle attività di verifica espletate dall'ufficio tecnico CIPNES, si appalesa la ricorrenza dei presupposti legittimanti l'esercizio da parte del CIPNES del diritto di risoluzione e/o recesso del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. n. 207/2010 e della correlata disciplina



attuativa di cui agli artt. 14 – 16 del Capitolato Speciale d'Appalto; e ciò tenuto conto del ruolo e della responsabilità tecnica rivestita dal progettista esterno alla luce della disposizione normativa di cui all'art. 47, c. 2, lett. b), del DPR n. 207/2010;

- che la depositata progettazione esecutiva della variante contrattuale in corso d'opera convenuta con atto aggiuntivo del 11.08.2016 non è stata idonea a superare positivamente il vaglio dell'attività verificativa e di validazione e di certo non può essere meritevole di approvazione in quanto chiaramente si discosta (in maniera significativa) dalla progettazione definitiva verificata, validata ed approvata dalla stazione appaltante, compromettendo indebitamente la funzionalità anche sotto il profilo della sostenibilità economico - finanziaria dell'opera appaltata in rapporto ai tempi ed ai costi preventivati e quindi alla spesa complessivamente stabilita ed impegnata per conseguire la pubblica utilità apprezzata con la esecuzione di tale infrastruttura da parte dell'amministrazione di questa stazione appaltante;

- che onde tentare di prevenire la *extrema ratio* della risoluzione dell'appalto per fatto e colpa dell'appaltatore nell'ottica transattiva di una auspicata ricomposizione della ricostruita evoluzione critica del rapporto contrattuale, riconducendolo nei limiti della propria fisiologica disciplina, legalmente posta a presidio dell'interesse pubblico nella fattispecie perseguito da questa stazione appaltante tramite la puntuale e buona riuscita dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura produttiva appaltata, con nota prot. CIPNES 395 del 03/02/2017 è stato disposto da questo Consorzio il riesame e la riforma dell'attività di recesso dal contratto d'appalto avviata con nota in data 24/12/2016, prot. 5429, ordinando all'appaltatore, a pena di risoluzione dell'appalto ex art. 169 del D.P.R. 207/2010, la immediata rielaborazione, entro giorni 15 (quindici) dalla ricezione della presente determinazione, della progettazione esecutiva da esso depositata con nota del 19/12/2016 prot. 5298 nel pieno rispetto di quella definitiva debitamente approvata e ad esso inoltrata con nota del RUP del 22/11/2016 prot. 4916; e ciò in osservanza di quanto già (ri)analizzato e (ri)stabilito dal progettista del CIPNES con conclusive valutazioni di merito tecnico dirimenti formulate con specifico riguardo ai controversi aspetti di dimensionamento statico della struttura con atto del 26/01/2016 integrative di quelle già espresse con nota in data 05/01/2017 prot. 24;

- che con nota in data 20/02/2017, prot. 155/2017 (prot. CIPNES 617) l'appaltatore ha depositato presso l'Ente consortile apposita documentazione prospettando le seguenti soluzioni progettuali relative alla elaborazione della progettazione esecutiva di variante n. 1:

1) SOLUZIONE 1: progetto esecutivo di variante redatto con il "metodo di verifica alle tensioni ammissibili" privo della firma del progettista, la quale risulta essere subordinata alla positiva approvazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici degli elaborati progettuali costituenti il progetto di variante n. 1;

2) SOLUZIONE 2: progetto esecutivo di variante redatto e regolarmente sottoscritto dal progettista con il "metodo di verifica alle tensioni ammissibili", contenente opere strutturali aggiuntive necessarie per superare le criticità evidenziate dallo STUDIO ENARCO;

3) SOLUZIONE 3: progetto di livello definitivo di variante redatto e regolarmente sottoscritto dal progettista, quale proposta alternativa alla progettazione approvata dalla stazione appaltante;

- che in data 24/02/2017 è pervenuto al RUP il parere espresso dallo studio Plicchi s.r.l., in ordine alle ulteriori

argomentazioni di carattere tecnico formulate dall'impresa nella nota prot. 154/2017;

- che alla luce di quanto rilevato in tale parere tecnico l'appaltatore ha ingiustificatamente disatteso la reiterata richiesta di adempiere alla corretta rielaborazione progettuale esecutiva di cui alla nota del RUP prot. 395 del 03/02/2017, in quanto dalla documentazione da esso depositata può agevolmente evincersi:

1) SOLUZIONE 1: il progetto esecutivo di variante, peraltro difforme dal progetto definitivo, è privo addirittura della sottoscrizione quale consapevole assunzione della sua paternità nonché della responsabilità in ordine al suo contenuto da parte del professionista anzitutto facente parte dell'A.T.I. aggiudicatario dell'appalto pubblico e che per tale ragione è ovviamente da intendersi irricevibile ed inammissibile ad ogni effetto di legge;

2) SOLUZIONE 2: il progetto esecutivo di variante è significativamente difforme dal progetto definitivo di variante n. 1 approvato dalla stazione appaltante in ordine sia agli aspetti tecnici che finanziari, pertanto non risulta essere meritevole di approvazione ex art. 169, comma 6, del D.P.R. 207/2010;

3) SOLUZIONE 3: proposta di progetto di livello definitivo di variante, irrualmente depositata, risulta comunque difforme dal progetto definitivo di variante n. 1 approvato dalla Stazione appaltante in ordine agli aspetti tecnici e finanziari e pertanto non risulta essere meritevole di approvazione ex art. 169, comma 6, del D.P.R. 207/2010;

- che la riscontrata e verificata perdurante difformità e irregolarità della progettazione esecutiva compilata e depositata dall'appaltatore come tale legittimamente non validabile e quindi non approvabile non può costituire materia di riserva nell'esecuzione dell'appalto pubblico così come espressamente disposto dall'art. 169, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

- che il protrarsi di detto inadempimento determina la totale paralisi dell'attività esecutiva dell'oggetto contrattuale non più sostenibile per la Stazione Appaltante;

- che conseguentemente con nota del RUP in data 27/02/2017, prot. 746, nel prendersi atto della persistente grave inosservanza da parte dell'appaltatore dell'ordine ad esso impartito di elaborare correttamente la progettazione esecutiva della variante contrattuale convenuta, nonché per altre riscontrate inadempienze contrattuali è stato disposto l'avvio della procedura di risoluzione del contratto d'appalto agli effetti dell'art. 136, del d.lgs. 163/2006 per fatto e colpa dell'appaltatore;

C) ULTERIORI INADEMPIENZE CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE

- che in disparte la sopradescritta grave e reiterata inadempienza nella compilazione della progettazione esecutiva della concordata variante contrattuale, nell'ulteriore dovuta attività di vigilanza e verifica in ordine alla condotta dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto è emersa altresì la perdurante e grave infrazione degli obblighi nascenti dai rapporti di lavoro dipendente da esso instaurati ovvero il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni nei confronti di diversi lavoratori dipendenti (vedi relative dimostranze prot. 4445 del 21/10/2016, prot. 4357 del 16/10/2016, prot. 4593 del 03/11/2016, prot. 4344 del 17/10/2016, prot. 4413 del 20/10/2016, prot. 4393 del 19/10/2016, prot. 836 del 29/02/2016) nonostante gli atti di significazione e diffida al riguardo impartiti dall'ufficio della Direzione Lavori e dal sottoscritto RUP; grave e perdurante inadempimento delle obbligazioni di natura sociale tipiche dell'appalto pubblico che ovviamente induce a ritenere implausibile la buona e puntuale prosecuzione dei lavori;

- che detta persistente inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi fondamentali derivanti dai rapporti di lavoro



dipendente sulla base della legislazione in materia di tutela e protezione dei lavoratori comunque presenti in cantiere costituisce un oggettivo grave inadempimento alla c.d. clausola sociale che s'impone (normativamente) nell'appalto pubblico; detto fatto appare altresì sintomaticamente pregiudicare la (indefettibile) affidabilità e solidità finanziaria dell'appaltatore quale condizione generale imposta dalla normativa codicistica dei LL.PP. (art. 38, c.1, lett. e), del D.lgs. 163/2006 da osservarsi in seno al procedimento di qualificazione per eseguire i lavori pubblici ex art. 78 del DPR n. 207/2010 e art. 8, c. 2, lett. p) del medesimo DPR per validamente assumere e mantenere legittimamente efficaci i contratti pubblici;

- che in definitiva la riscontrata reiterata inadempienza retributiva verso le maestranze impiegate nel cantiere costituisce tipico illecito contrattuale nell'esecuzione di appalto pubblico legittimante l'avvalimento della cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti dell'appaltatore secondo quanto espressamente stabilito dal 2° periodo del comma 3 dell'art. 123 del Regolamento;

- che conseguentemente con nota in data 17/02/2017, prot. 601 si è doverosamente proceduto all'escussione parziale della garanzia fidejussoria costituita a titolo di cauzione definitiva (art. 113 del codice), per un importo complessivo pari ad € 67.943,24, al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore alle maestranze per le riscontrate inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori aventi diritto, nel caso specifico al pagamento delle retribuzioni arretrate spettanti ai lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori dedotti nell'appalto in oggetto;

- che detto sopraggiunto grave deficit della solidità e capacità economico-finanziaria dell'affidatario appare ulteriormente avvalorato anche alla luce del fatto (comprovato) che l'appaltatore non ha adempiuto al regolare pagamento di quanto dovuto nei confronti dei subappaltatori, nonché dall'ulteriore condizione dell'appaltatrice mandataria (GE.DI. Srl) che allo stato risulta assoggettata a procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 161, comma 6 del R.D. n. 267 del 1942, oltre che dalle molteplici informazioni pregiudizievoli della reputazione finanziaria di essa contenute nel Registro Informativo dei Protesti;

- che d'altronde la mandataria GE.DI. S.R.L. non ha fornito la documentazione prevista dal comma 4 dell'art. 186bis della Legge Fallimentare per assicurare la continuazione dell'appalto d'opera di che trattasi;

- che per tale sopraggiunta ragione questo Consorzio non ha potuto provvedere, così come richiesto dall'appaltatore, al pagamento diretto degli importi dovuti ai subappaltatori e/o cottimisti (pur contrattualmente consentito) stante il difetto della necessaria conforme statuizione al riguardo del competente Tribunale per l'ammissione alla introdotta procedura di concordato preventivo in continuità aziendale siccome espressamente stabilito dal comma 3 bis dell'art. 118 del D.Lvo 163/06;

- che la descritta, riscontrata condizione di insolvenza ovvero di disquilibrio finanziario della Capogruppo-mandataria GE.DI. Srl in rapporto alla prestabilita e pattuita tempistica e alla organizzazione produttiva dell'opera affidatale si configura del tutto incomprensibile, e persino preoccupante, e quindi inammissibile alla luce del fatto che questa committenza ha disposto e corrisposto a suo favore una anticipazione del prezzo corrispettivo dell'appalto pari ad euro

A. Costa



1.161.710,42 (unmilione centosessantunomilasettecentodieci/42 euro) non ancora recuperata (residuando a favore della committenza un credito netto nella contabilità dell'appalto di circa 560.000 euro) alla stregua degli allibramenti e della certificazione di avanzamento dei lavori e degli interventi ad oggi da esso corrispettivamente realizzati;

- che con nota di riscontro del 13/02/2017, prot. 532 l'appaltatore ha manifestato al CIPNES l'impossibilità di procedere al pagamento dei crediti sorti anteriormente all'apertura del concordato, a causa del divieto stabilito dall'art. 168 della legge fallimentare, invitando l'Ente consortile a provvedere al pagamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti aventi titolo, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. 207/2010;

- che con nota dello scrivente in data 21/02/2017, prot. 635 è stata disposta l'autorizzazione ai fini del pagamento diretto da parte del CIPNES delle retribuzioni arretrate spettanti al personale dipendente dell'impresa mandataria, impiegato nell'esecuzione dell'appalto in argomento, da recuperare a valere sulla somma garantita dalla polizza fidejussoria per la cauzione definitiva prestata dal R.T.I. costituito da GRUPPO GE.DI. S.R.L. e CIAB soc. coop. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto d'appalto stipulato in data 16/09/2014, la quale sarà parzialmente escussa, in applicazione dell'art. 123, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, a fronte dell'inosservanza da parte dell'appaltatore alle norme e prescrizioni dei contratti collettivi dei lavoratori dipendenti;

- che il riscontrato mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni del personale dipendente pregiudicando il regolare svolgimento dei lavori prefigura di per se una possibile causa legittimante la risoluzione dell'appalto ai sensi dell'art. 136 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006), trattandosi anche di comportamento oggettivamente censurabile avente un disvalore maggiorato nell'ambito di appalto di LL.PP. in quanto lesivo dell'interesse pubblico al cui migliore conseguimento è preordinata la complessiva legislazione regolatrice degli affidamenti e della esecuzione dei LL.PP.; e ciò tenuto conto che la permanente osservanza degli obblighi scaturenti dalla legislazione sociale in materia di tutela della mano d'opera utilizzata in cantiere costituisce requisito generale indefettibile (art. 38, co. 1, lett. e) del Codice) che deve essere posseduto e dimostrato dall'operatore economico già in sede di partecipazione alla gara di aggiudicazione dell'appalto al fine di poterlo stipulare ed eseguire, e quindi rimanere validamente affidatario dell'appalto pubblico; requisito soggettivo il cui venir meno impone altresì il dovere dell'esecutore di notificare l'Osservatorio dei LL.PP. (co. 5 dell'art. 8 del D.P.R. 207/2010), nonché il dovere di segnalazione al Casellario Informativo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del 3° comma, 3° periodo, dell'art. 8 del ridetto regolamento ai fini di rendere conoscibile detta ipotetica causa di esclusione dell'operatore economico interessato dalle procedure di affidamento di contratti pubblici (comma 10 del medesimo articolo) e quindi dare corso anche allo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte della SOA;

- che in forza del notorio principio normativo e giurisprudenziale di continuità dei requisiti soggettivi di carattere generale e speciale (così come affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – sentenza 20/07/2015, n. 8), gli operatori economici affidatari di contratti pubblici hanno l'obbligo (anche contrattuale) di mantenere il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per l'intero periodo corrente dalla data di scadenza della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento contrattuale fino alla conclusione dei relativi lavori, senza soluzione di continuità;

- che anche per tali ulteriori inadempienze nonché per la sopraggiunta menomazione dei requisiti soggettivi di carattere



AGK

generale per il mantenimento dell'appalto in questione, con la precitata nota del 27/02/2017 prot. 746 l'ufficio RUP ha ritenuto di attivare la procedura di risoluzione per fatto dell'appaltatore sussistendone i presupposti legittimanti di cui all'art. 136 del codice dei contratti pubblici;

D) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- che tramite relazione consultiva in ordine alla conduzione dell'appalto compilata dal D.L. si ravvisa la esigenza di provvedere alla risoluzione dell'appalto in questione ai sensi dell'art. 136 del ridetto codice dei contratti pubblici;
- che con nota del 1 marzo 2017 il referente Responsabile del Procedimento ha formalizzato all'Amministrazione motivata proposta deliberativa di risoluzione del contratto per grave e persistente inadempimento dell'appaltatore alle obbligazione contrattuali tale da non garantire la buona e puntuale ripresa dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica;
- che a fronte dell'avvio della procedura di risoluzione dell'appalto disposta in danno dell'esecutore con la predetta nota del RUP del 27/02/2017, la mandataria GE.DI. S.R.L. ha opposto una nuova iniziativa tramite atto di diffida ad adempiere del 02/03/2017 verso la Stazione Appaltante volto a contestare in radice la legittimità del complessivo operato della Stazione Appaltante; e ciò sia tentando di genericamente affermare la insussistenza dei presupposti normativi legittimanti la concordata variante contrattuale in corso d'opera da esso liberamente accettata e convenuta, sia deducendo e asserendo la irrituale elaborazione della progettazione definitiva approvata da parte della committenza, alla cui dovuta integrale osservanza, come già ampiamente riferito, l'appaltatore si è in definitiva sottratto arbitrariamente elaborandone una significativamente difforme e finanziariamente insostenibile per la committenza pubblica nonostante la lunga fase di contraddittorio procedimentale di merito tecnico con i progettisti della Stazione Appaltante e le conseguenti disposizioni ad esso impartite;
- che ciò nonostante l'appaltatore inspiegabilmente con nota prot. 260/2017 del 22/03/2017 (prot. CIPNES 1153 del 23/03/2017) ha comunicato la pretesa intervenuta risoluzione dell'appalto a carico del Consorzio, da esso già intimata inopinatamente con precedente atto del 01/03/2017, paventando, e genericamente quantificando, un supposto danno ad esso asseritamente derivante dalla arbitrariamente dichiarata risoluzione del contratto, ipotizzando tuttavia un ricomponimento consensuale del rapporto negoziale con il CIPNES, quale soluzione alternativa alla arbitrariamente dichiarata risoluzione contrattuale;
- che detta dichiarazione negoziale dell'esecutore avente finalità risolutoria dell'appalto in discorso non è affatto giustificata da alcuna riscontrabile e comprovata inadempienza contrattuale addebitabile alla Stazione Appaltante, ne tanto meno dalla indicazione e ricorrenza di alcun presupposto normativo e/o contrattuale legittimante alla stregua della legislazione speciale in tema di LL.PP. e della disciplina contrattuale dell'appalto in questione, e segnatamente al cospetto di quanto pacificamente convenuto con il correlato contratto aggiuntivo consapevolmente e liberamente stipulato dall'appaltatore nella prescritta forma stabilita dal comma 13 dell'art. 11 del d.lgs. 163/2006 in data 11/08/2016 che si pretende inesistente; nuovo atto negoziale valido ed efficace, quale accordo *inter partes* integrativo della disciplina del preesistente contratto d'appalto, concluso senza riserva alcuna dell'appaltatore, il quale in definitiva, in maniera del tutto inammissibile, senza esperire utilmente alcuna preventiva e specifica azione civilistica di nullità, annullamento e/o rescissione, tale contratto aggiuntivo ha inteso unilateralmente ed arbitrariamente disapplicare pretendendone

A
C
D

[Handwritten signature]



l'inesistenza nonostante che, unicamente in forza di tale nuovo ed aggiuntivo titolo negoziale esso ha beneficiato transattivamente del mantenimento della corrisposta anticipazione per un importo pari a ad € 932.370,60 in luogo della decadenza di essa ai sensi dell'art. 26ter, 1° comma della L. n. 98/2013; in tal modo tentando di sciogliersi illecitamente dai vincoli da esso negozio scaturenti, la cui grave violazione la Stazione Appaltante ha già coerentemente e anticipatamente sanzionato con la intrapresa procedura di risoluzione in danno dell'esecutore ex art. 136 del codice (atto istruttorio conclusivo del RUP del 01/03/2017);

- che è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento affinché l'appaltatore ottemperasse ai propri obblighi contrattuali al fine di assicurare la regolare ripresa dei lavori;

- che il persistito, colpevole e grave inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali e a quelli scaturenti dalla legislazione amministrativa in tema di appalti pubblici determina pregiudizio patrimoniale rilevante per il CIPNES, a ragione del mancato sfruttamento economico nei termini programmati, e dall'appaltatore accettati già in sede di gara pubblica tramite la propria offerta tecnico-economica per l'esecuzione dell'opera affidata, e tenuto conto delle ingenti risorse finanziarie pubbliche impiegate per la realizzazione della strategica infrastruttura produttiva appaltata;

- che il grave ed ingiustificato inadempimento contrattuale cui si è reso colpevole l'appaltatore attraverso la reiterata scorretta compilazione della progettazione esecutiva della convenuta variante contrattuale, giacché significativamente difforme dal relativo progetto definitivo approvato dall'Amministrazione, e perciò immeritevole di approvazione, oltreché in rapporto alla sopraggiunta palese e perdurante condizione di crisi finanziaria dell'impresa mandataria, sfociata nel ricorso (in data 26/09/2016) per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex comma VI dell'art. 161 della L.F.), effettivamente manifestata soprattutto nella riscontrata impossibilità di essa di far fronte al pagamento delle retribuzioni delle maestranze impiegate nel cantiere nonché delle spettanze dei subappaltatori, hanno complessivamente determinato un'oggettiva grave alterazione in danno dell'Amministrazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto d'appalto, tale da indurre il CIPNES committente a ritenere inverosimile per fatto dell'esecutore la regolare e puntuale ripresa dei lavori da parte di esso nel perdurare di tale condizione di sua inaffidabilità finanziaria; che detta evoluzione particolarmente critica e pregiudizievole degli interessi pubblici coinvolti nel rapporto contrattuale culminata nell'attuale completa ed ingiustificata inattività del cantiere per condotta negligente e inadempiente dell'appaltatore, rende insostenibile per l'Ente appaltante la prosecuzione dell'appalto, giustificandosi e rendendosi conseguentemente doverosa la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore, così come espressamente previsto in linea generale dall'art. 136 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 e nella fattispecie anche dall'art. 169, comma 6, del D.P.R. 207/2010 nonché alla luce della specifica integrativa pattuita disciplina contrattuale.

A G 6

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti e con espressione di voto palese per alzata di mano:

- condivisa e fatta propria la esaustivamente motivata proposta di risoluzione dell'appalto per grave e persistito inadempimento dell'appaltatore formulata all'Amministrazione dal RUP con atto conclusivo del 1 marzo 2017 e da esso conformemente illustrata ai componenti il collegio deliberante;



- riscontrata l'oggettiva totale paralisi per fatto ingiustificabile dell'appaltatore delle attività lavorative e di produzione dell'impiantato cantiere tale da pregiudicare seriamente il mantenimento della contribuzione pubblica regionale a tal fine conseguita per la esecuzione dell'intervento infrastrutturale ad esso appaltato;

DELIBERA:

- 1) di disporre con efficacia immediata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, del d.lgs. 163/2006 nonché del comma 6 dell'art. 169 del relativo Regolamento esecutivo, e in piena aderenza alla motivata proposta del RUP, la risoluzione in danno dell'esecutore del contratto d'appalto di lavori stipulato in data 16/09/2014 con il R.T.I. costituito dal GRUPPO GE.DI. S.R.L. (capogruppo) e dall'impresa CIAB soc. coop. Idrici e affini (mandante), nonché dell'atto aggiuntivo ritualmente stipulato in data 11/08/2016; la disposta risoluzione dell'appalto in oggetto è legittimata, siccome ampiamente argomentato dalla relativa proposizione del RUP, dal riscontrato grave e persistente inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni contrattualmente assunte e segnatamente a quella inerente alla dovuta corretta compilazione della progettazione esecutiva della convenuta variante contrattuale n. 1 regolata dal precitato atto aggiuntivo dell'11/08/2016 ovvero in conformità con le prescrizioni progettuali emergenti e fissate in sede di predisposizione ed approvazione della progettazione definitiva previamente e ritualmente validata dalla stazione appaltante ai sensi della Parte II, Titolo II, Capo II del D.P.R. N. 207/2010;
- 2) di procedere nei limiti quantitativi stabiliti dal 3° comma dell'art. 113 del codice di cui al d.lgs. 163/2006 e tramite il RUP all'immediata escussione della polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore (R.T.I.) per il mancato puntuale adempimento delle obbligazioni del contratto d'appalto e dell'atto aggiuntivo di esso;
- 3) di provvedere alla escussione della polizza fideiussoria per l'intervenuto pagamento a favore dell'appaltatore dell'ammontare di euro 932.370,60 quale anticipazione contrattuale relativamente all'importo restitutorio dovuto all'amministrazione committente oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione di tale anticipazione finanziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 140 del regolamento D.P.R. 207/2010 e dell'art. 124 del codice d.lgs. 163/2006;
- 4) di incaricare la D.L. ed il R.U.P. per la quantificazione, con successiva e separata attività accertativa, del danno attuale patito dal CIPNES e di quello futuro per le riscontrate inadempienze contrattuali e la ritardata ultimazione e funzionamento della pubblica infrastruttura economica appaltata, da determinarsi anche in funzione del mancato introito derivante dall'esercizio economico produttivo della stessa tenuto conto delle pattuizioni particolari al riguardo contenute nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto debitamente stipulati;
- 5) di procedere tramite il RUP alla quantificazione degli ulteriori oneri che dovranno essere posti a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa da sostenersi per l'indizione e la gestione della nuova procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo operatore economico affidatario delle opere di completamento dell'intervento infrastrutturale, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del d.lgs. 163/2006, e dell'art. 123 del regolamento; e ciò in quanto il CIPNES allo stato non intende avvalersi della facoltà di interpellare progressivamente

AGT
A



[Handwritten signature]

- i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, potestà espressamente prevista dall'art. 140, comma 1, del d.lgs. 163/2006;
- 6) di autorizzare il RUP alla conseguente gestione della ulteriore polizza assicurativa contemplata dall'art. 125 del Regolamento e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 123;
 - 7) di autorizzare il R.U.P. affinché provveda all'attivazione e coordinamento della fase procedurale di aggiornamento del progetto definitivo del 1° lotto funzionale dell'opera infrastrutturale in oggetto, al fine di renderlo coerente e funzionale con gli obiettivi strategici fissati dalla RAS nella programmazione 2014-2020 e conseguente delibera dell'Assemblea Generale CIPNES n. 2 del 13/04/2016 nei termini già convenuti con l'inadempiuto atto aggiuntivo concluso dalla GE.DI. S.R.L. nel 11/08/2016;
 - 8) di partecipare alla commissione di collaudo la presente deliberazione per la conseguente attività verificativa e accettazione finale dei lavori regolarmente eseguiti contemplata dal 2° comma dell'art. 138 del codice;
 - 9) di incaricare il R.U.P. affinché disponga nei confronti dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, del d.lgs. 163/2006, l'ordine di immediato ed inopponibile sgombero delle aree di cantiere e relative pertinenze al fine di consentire il riaffidamento dei lavori ineseguiti di pubblica utilità generale ad altro legittimato operatore economico;
 - 10) di dare comunicazione della disposta risoluzione contrattuale all'ANAC secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010;
 - 11) di notificare la presente deliberazione all'appaltatore R.T.I. con Capogruppo GE.DI S.R.L., dando atto che la disposta risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'esecutore del rapporto contrattuale avrà effetto con decorrenza immediata.

Il Direttore Generale
Aldo Carta



Il Presidente
Mario Enzo Gattu